



## GIUNTA REGIONALE

Seduta del 15 APR. 2013 Deliberazione N. 266

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di 15 APR. 2013

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. CASTIGLIONE (Per assenza del Presidente CHIODI)

con l'intervento dei componenti:

1. <u>CARPINETA</u>	6. <u>GATTI ASSENTE</u>
2. <u>DE FANIS</u>	7. <u>GIULIANTE</u>
3. <u>DI DALMAZIO</u>	8. <u>MASCI ASSENTE</u>
4. <u>DI PAOLO</u>	9. <u>MORRA</u>
5. <u>FEBBO</u>	10. _____

Svolge le funzioni di Segretario Walter Gariani

## OGGETTO

**Legge 21 novembre 2000, n. 353.**

**Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Anno 2013.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, recante "Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile" che prevede all'art. 14 l'istituzione della "Sala Operativa Regionale" quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini della attività di protezione civile di competenza della Regione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce alle Regioni le funzioni relative: "allo spegnimento degli incendi boschivi", art. 108, comma 1, lettera a) punto 5, ed allo Stato lo "spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi", art. 107, comma 1, lettera f) punto 3;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353, avente per oggetto: "LEGGE – QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI", che all'art. 3, comma 1, recita "Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate....."omissis".....dal Consiglio dei Ministri";

**VISTO** l'accordo di programma quadro sottoscritto tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VV.FF. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo in data 04.05.2007;

## DATO ATTO:

- che in data 31/01/2013 con nota prot. n. RA/27736 il Servizio Emergenze Interventi e Volontariato ha invitato la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ad un incontro presso la sala riunioni della Protezione Civile Regionale al fine di concordare i contenuti dell'accordo di programma da porre in essere per la stagione AIB 2013;
- che in data 04/02/2013 con nota prot. n. RA/31389 il Servizio Emergenze Interventi e Volontariato ha invitato il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato ad un incontro presso la sala riunioni della Protezione Civile Regionale al fine di concordare i contenuti dell'accordo di programma da porre in essere per la stagione AIB 2013;
- che in data 08/03/2013, la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha comunicato che nulla osta sulla bozza di convenzione A.I.B. 2013 tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo – Direzione LL.PP. e Protezione Civile;
- che in data 22/03/2013 con nota prot. n. 4223 il Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale dell'Abruzzo, ha comunicato di approvare la bozza "Accordo di programma Regione Abruzzo - Corpo Forestale dello Stato per gli interventi di cui all'art. 7 legge 21 novembre 2000 n. 353 – Stagione A.I.B. 2013";
- che, a causa delle limitate risorse finanziarie regionali, gli accordi di programma con il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo nazionale di Vigili del Fuoco prevedono una riduzione delle spese pari al 10% rispetto agli accordi stipulati nella precedente campagna AIB;

## RITENUTO di:

- dichiarare, per l'anno 2013, lo stato di "grave pericolosità di incendi boschivi" dal 1 luglio al 15 settembre 2013, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;
- stabilire prescrizioni e divieti ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate anzidette;
- riattivare la "SOUP" (Sala Operativa Unificata Permanente) di cui all'art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n.353, dove saranno attivi il **"numero verde" 800-861016 ed il "numero verde" 800-860146**, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità;
- avvalersi per l'operatività della S.O.U.P., per le attività di sorveglianza e di avvistamento nonché di lotta attiva agli incendi boschivi di:
  - risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma, come da schema (All. "A"), ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), della legge 353/2000;
  - risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base alla convenzione ed al programma tecnico-operativo come da schema (All. "B"), ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), della legge 353/2000;
  - del concorso delle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, operanti in rapporto di convenzione con la protezione civile regionale;
- disporre, per le attività di sorveglianza ed avvistamento degli incendi boschivi, del concorso delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione Abruzzo, a far data dal 1 luglio 2013;

**CONSIDERATO** di dover fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell'ordine preposte alla vigilanza in materia;

**VISTA** la L.R. 14.9.99, n. 77 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**VISTA** la L.R. 25.03.2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

**A voti unanimi, espressi nelle forme di legge**

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dichiarare, per l'anno 2013, lo stato di "grave pericolosità di incendi boschivi" dal 1 luglio al 15 settembre 2013, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;
2. di stabilire, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province, le seguenti prescrizioni e divieti:
  - Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  - Ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;
  - Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell'ambito delle suddette discariche è vietato la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;
  - Entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 1 luglio al 15 settembre 2013 l'accensione di fuochi;
  - Dal 1 luglio al 15 settembre 2013, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;
  - Si richiamano anche le disposizioni dell'art. 59 del testo unico R.D. del 18.6.1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l'abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessare il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi;
  - I comandi militari e di polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;
  - Le sanzioni amministrative previste dall'art.3 della legge 9.10.1967, n. 950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale sono elevate ai sensi della L. 4.8.1984, n. 424, nel minimo a € 51,00 e nel massimo a € 516,00;
  - durante il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi gli enti gestori, quali misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica dei rifiuti, una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;
  - per l'abbruciamento delle stoppie oltre 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali;
  - il Corpo Forestale dello Stato, i Sindaci, i Presidenti delle Comunità Montane, le Associazioni preposte alla protezione della natura, sono tenuti a dare alle prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione nell'ambito delle rispettive competenze;
3. di riattivare, presso la sede della Protezione Civile sita in Via Salaria Antica Est, 27 – L'Aquila, all'interno del periodo dichiarato di "grave pericolosità di incendi boschivi", la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), dove saranno attivi il "numero verde" 800-861016 e il "numero verde" 800-860146, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità;



4. di avvalersi per l'operatività della SOUP, per le attività di sorveglianza e di avvistamento nonché di lotta attiva agli incendi boschivi, di:
- risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma, come da schema (All."A"), ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), della legge 353/2000;
  - risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base alla convenzione ed al programma tecnico-operativo, come da schema (All."B"), ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), della legge 353/2000;
  - del concorso delle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, operanti in rapporto di convenzione con la protezione civile regionale;
5. di garantire le attività di sorveglianza ed avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi da terra a far data dal 1 luglio 2013 con il concorso delle associazioni di volontariato convenzionate;
6. di fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell'ordine preposte alla vigilanza in materia;
7. di autorizzare, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i., il Direttore della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, poiché il posto di Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato è vacante, alla stipula di apposita convenzione tra la Regione Abruzzo ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - rappresentato dal Prefetto dell'Aquila, per l'attuazione degli articoli 4,5,6,7 della Legge 21.11.2000 n.353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";
8. di autorizzare, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, il Direttore della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, poiché il posto di Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato è vacante, alla stipula di appositi accordi di programma per l'attuazione degli articoli 4,5,6,7 della Legge 21.11.2000 n.353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi, con:
- il Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale dell'Abruzzo al quale è demandato il coordinamento tecnico-operativo del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato;
  - il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile -;
- 9 che eventuali integrazioni o modifiche di detti accordi e di convenzioni e contratti secondo esigenze di servizio scaturenti da direttive del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – ed in base all'evolvere dell'andamento climatico saranno possibili dopo apposita approvazione della Giunta Regionale;
- 10 di dare atto che le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento troveranno la necessaria copertura finanziaria nel capitolo di spesa 151300 del bilancio per il corrente esercizio finanziario, secondo il seguente prospetto di stima:
- Accordo di programma con il Corpo Forestale dello Stato € 180.000,00
  - Convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco € 180.000,00;
- 11 la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): DIREZIONE LL.PP.,  
CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: EMERGENZE, INTERVENTI E VOLONTARIATO

UFFICIO: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI, COLONNA MOBILE REGIONALE

L'Estensore  
Dott. Pierfrancesco De Lauretis  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Ing. Silvio Liberatore  
(firma)


Il Dirigente del Servizio  
vacante  
(firma)

Il Direttore Regionale  
Ing. Pierluigi Caputi  
(firma) F.to

Il Componente la Giunta  
Dott. Gianfranco Guliante  
(firma) F.to

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
F.to Garlani  
(firma)



Il Vice Presidente  
Il Presidente della Giunta  
F.to Castiglione  
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_  
16 APR 2013



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Anna Maria Balassone  
(firma)



Corpo Forestale dello Stato



## ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE ABRUZZO, CORPO FORESTALE DELLO STATO PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 7, LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353

### LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

Tra la Regione Abruzzo - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile - rappresentata dal Direttore Dott. Ing. Pierluigi CAPUTI ed il Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Comandante Regionale Dott. Giuseppe PAOLELLA del Comando Regionale del C.F.S. per l'Abruzzo, su nota di delega n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ispettorato Generale del C.F.S. Servizio II - Divisione 6^

premesso che la legge 21 novembre 2000, n. 353, stabilisce:

- all'art. 1, comma 2, che, per le finalità di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale (comma 1), "gli Enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi .....omissis ..... nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 112/1998";
- all'art. 7, comma 1, che gli "interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra ed aerei";
- all'art. 7, comma 3, che "le regioni programmano la lotta attiva ed assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, nei periodi a rischi di incendio boschivo, le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) e del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) in base ad accordi di programma";
- all'art. 7, comma 5, che "le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato";
- premesso che nella Regione Abruzzo il C.F.S. ha i seguenti Uffici e strutture:


ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. 2.66 del 15 APR. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

*Walter Gariani*



Comando regionale del C.F.S. per l'Abruzzo, in L'Aquila  
 Comando Provinciale C.F.S. di L'Aquila, con Comandi Stazione dipendenti  
 Comando Provinciale C.F.S. di Chieti, con Comandi Stazione dipendenti  
 Comando Provinciale C.F.S. di Pescara, con Comandi Stazione dipendenti  
 Comando Provinciale C.F.S. di Teramo, con Comandi Stazione dipendenti  
 Coordinamento Territoriale Ambiente di Assergi con Comandi Stazione dipendenti  
 Coordinamento Territoriale Ambiente di Pescasseroli, con Comando Stazione dipendente  
 Coordinamento Territoriale Ambiente di Guardiagrele, con Comandi Stazione dipendenti  
 Comandi Stazione dipendenti  
 Ufficio Territoriale Biodiversità di Castel di Sangro, con Posti Fissi dipendenti  
 Ufficio Territoriale Biodiversità di L'Aquila, con la Sede Staccata di Gagliano Aterno  
 Ufficio Territoriale Biodiversità di Pescara, con Posti Fissi dipendenti  
 Nucleo Operativo Speciale (N.O.S.) di Popoli e 3 N.O.S. temporanei di Teramo, Chieti  
 Scalo e Barisciano (AQ)  
 Stazione S.A.F. Soccorso Alpino Forestale

- Visti i provvedimenti normativi di seguito riportati:

- Legge regionale 14.12.1993, n. 72, "Disciplina delle attività regionali di protezione civile";
- D.Lgs 31.03.1998, n. 112 "conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
- Legge 21.11.2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Legge 27.12.1941, n. 1570 "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi" abrogata dall'art. 35 D.Lgs. 139/2006 ad eccezione degli artt. 7, quarto comma, 8, primo comma, 9, 13, quarto comma, 18, 19, 22, 24 e 30;
- Legge 13.05.1961 n. 469 "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ..... omissis ..... " abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 139/2006 ad eccezione degli artt. 2, primo comma lettera c), 6, 11, 12, 17, 19, 20, primo comma, 21, secondo comma, 78, 80, 84, 85, 106 e 107;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 34;
- Legge n. 152 del 26 luglio 2005 di conversione del D.L. 31.05.2005, n. 90, "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile";
- Accordo Quadro sulla "Lotta Attiva agli incendi boschivi" stipulato tra Ministero degli Interni ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 16 aprile 2008.



Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che ha stabilito, tra l'altro, di avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato, in base ad accordi di programma di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), della legge n. 353/2000;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'**

**Art. 1**

Al fine di assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, la Regione Abruzzo riattiva, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito denominata SOUP), di cui all'art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353, presso la sede della Struttura di Protezione Civile Abruzzo ubicata in via Salaria Antica Est n. 27 – L'Aquila

**Art. 2**

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed in ossequio al disposto dell'art. 7, comma 3, lettera a), della Legge, n. 353/2000, la Regione Abruzzo si avvale della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato sia per la lotta attiva, sia per la prevenzione che per le attività di supporto delle SOUP.

**PREVENZIONE**

**Art. 3**

Allo scopo di prevenire ed avvistare tempestivamente eventuali focolai di incendi boschivi durante il "periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi", determinato dalla Giunta Regionale dal 01 luglio al 15 settembre del corrente anno, il Corpo Forestale dello Stato attua:

- i servizi di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento dei primi focolai;
- coordina l'analogo servizio svolto dalle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Abruzzo.

**LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI**

**Art. 4**

Alla lotta attiva agli incendi boschivi il Corpo Forestale dello Stato partecipa con proprio personale e mezzi preposti : N.O.S. permanenti di Popoli e Avezzano ed i N.O.S. temporanei di Teramo, Barisciano (AQ) e Chieti Scalo, con il concorso dei Comandi Stazione, dei Posti Fissi e del S.A.F. (Soccorso Alpino Forestale). La Regione Abruzzo - Direzione LL.PP., Cielo





Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile - Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato - può affidare, per le finalità di cui al presente accordo, mezzi ed attrezzature in comodato d'uso temporaneo al Corpo Forestale dello Stato- Comando Regionale dell'Abruzzo che provvederà poi a disporle sul territorio regionale.

## SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE

### **Art. 5**

#### **A) CORPO FORESTALE DELLO STATO**

Nel periodo 01 luglio – 15 settembre 2013, il C.F.S. assicura la presenza del proprio personale presso la SOUP. Il normale orario di servizio sarà dalle ore 8,00 alle ore 20,00 salvo disposizioni emanate in ordine a sopravvenuti esigenze. Oltre al suddetto orario di servizio, dalle ore 20,00 alle ore 08,00, ricorrendone le circostanze, interviene nelle attività di controllo la Centrale Operativa 1515 (C.O.R. regionale o C.O.N. nazionale).

Il personale del C.F.S. presso la SOUP coopera, nelle varie fasi, al coordinamento delle strutture che partecipano, a livello istituzionale e/o volontario, alla lotta attiva per lo spegnimento degli incendi boschivi, in raccordo con le sale operative delle Amministrazioni interessate.

Le attività di protezione civile svolte dal personale del CFS possono essere svolte anche al termine del periodo dichiarato di “grave pericolosità di incendi boschivi”.

## PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI AVVISTAMENTO ED ALLARME

### **Art. 6**

La segnalazione di un principio di incendio può giungere da un privato cittadino o da un Ente, ai numeri 1515 – 115 – 113 -112 - al numero verde 800.861016 ed al numero verde 800.860146 (cui rispondono rispettivamente il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la SOUP), o direttamente alle sedi centrali o periferiche di dette Amministrazioni.

La Struttura contattata provvede a darne immediata comunicazione telefonica alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP).

Ricevuta la segnalazione di allarme, la SOUP ne dà tempestivamente comunicazione telefonica alle strutture operative del C.F.S. a quelle dei VV.F. territorialmente competenti ed alle OO.VV. presenti sul territorio, queste ultime si raccorderanno con il CFS o i VV.F. a



seconda delle caratteristiche dell'emergenza dell'incendio così come previsto dal citato Accordo Quadro di cui al successivo art. 7..

Qualora la struttura del C.F.S. ricevesse direttamente dall'esterno l'informazione di allarme, provvederà immediatamente ad avviare le procedure di intervento, dandone comunicazione alla SOUP.

## PRIMO INTERVENTO

### **Art. 7**

Scattato l'allarme, fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro sulla " Lotta attiva agli incendi boschivi" stipulato tra Ministero degli Interni ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 16 aprile 2008 citato nelle premesse del presente accordo, possono intervenire immediatamente per provvedere all'operazione di estinzione:

- personale e mezzi del C.F.S.
- personale e mezzi del C.N.VV.F.
- una o più squadre di Volontari, opportunamente attrezzati ed aderenti ad Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Abruzzo, allertate dalla SOUP.

Le azioni delle squadre di Volontariato sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del C.F.S. o dal R.O.S. (Responsabile delle operazioni di Soccorso) dei VV.F. a seconda dei casi previsti nell'accordo Nazionale C.F.S. – VV. F. del 16/04/2008. Il coordinamento dei mezzi aerei sul luogo dell'incendio è affidato al personale del C.F.S. che ricopre il ruolo di D.O.S.

Nel caso in cui intervengano i mezzi aerei, il coordinamento e la direzione delle operazioni sul luogo dell'incendio è affidata ad personale del C.F.S. che ricoprirà il ruolo di D.O.S. – "Direttore Operazioni di Spegnimento", ed opererà secondo le disposizioni delle "Procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato, nel caso di incendi boschivi" edizione vigente.

In tutti gli altri casi i responsabili delle squadre del C.F.S. e dei VV. F., al fine di garantire la migliore efficacia degli interventi, opereranno nel rispetto del Protocollo Ministero dell'Interno – Ministero delle Politiche agricole e Forestali del 16/04/2008;

In caso di più incendi in contemporanea verrà data priorità all'estinzione dei focolai che interessano le superfici boscate o che possano arrecare danni a persone o a manufatti di rilevante importanza economica o artistica.

## SECONDO INTERVENTO

### **Art. 8 .**



Qualora il primo intervento, attuato come sopra descritto, non si rilevi risolutivo dell'emergenza, in ragione della dimensione assunta dall'incendio o per altri motivi contingenti, si procederà all'attivazione della seconda fase, informandone la SOUP, la quale disporrà contatti con le strutture dello Stato e con gli Enti Locali (Prefetture, Province, Comunità Montane, Comuni, ecc.) che possano concorrere istituzionalmente alla risoluzione dell'emergenza.

## INTERVENTI DEI MEZZI AEREI

### **Art. 9**

Le procedure per la richiesta di intervento di mezzi aerei statali sono quelle indicate nella direttiva "Procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato, nel caso di incendi boschivi" edizione vigente emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile.

Nel rispetto di detta procedura, il C.F.S. elabora la Scheda Mod. "B" C.O.A.U. su richiesta del D.O.S. e provvede al suo invio alla S.O.U.P. che, a sua volta, la inoltra al C.O.A.U. La S.O.U.P. provvede a validare i dati e a valutare la priorità da assegnare nel caso di più emergenze contemporaneamente in atto sul territorio regionale.

Al termine dell'intervento il C.F.S. trasmetterà alla S.O.U.P. copia della "scheda di attivazione" e le notizie riguardanti l'attività aerea svolta dal mezzo aereo, in particolare: ora invio, ora di decollo, eventuale interruzioni per rifornimento, ora di atterraggio, numero di lanci effettuati ecc.

Eventuale mezzo aereo dei VV. F., sarà impiegato secondo le procedure che saranno stabilite nell'accordo di programma con il C.N.VV.F. e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Nazionale C.F.S. – VV.F. del 16/04/2008. Nel caso di utilizzo di mezzo aereo VV.F. per operazioni di soccorso l'aereomobile rispetta le procedure di cui al protocollo S.A.R. Nel caso in cui il velivolo viene impiegato per la lotta attiva A.I.B. esso deve essere inviato dalla S.O.U.P., previa comunicazione alla C.O.R. e sul luogo dell'incendio si deve porre a disposizione del DOS/CFS, il quale opererà di concerto con il R.O.S./VV.F., in caso di incendi di interfaccia

## IMPIEGO S.A.F.

### **Art. 10**

Nell'ambito delle attività connesse alla lotta agli incendi boschivi, con specifico riferimento alle situazioni di criticità, relative alla sicurezza pubblica ed al pubblico soccorso, che



dovessero verificarsi in occasione di eventi pirologici particolarmente complessi, il C.F.S. impiega il personale della Stazione del Soccorso Alpino Forestale, con sede presso il Comando Regionale del C.F.S.; tale personale, infatti, oltre ad essere specificatamente addestrato ad intervenire in ambienti difficili per climatologia ed orografia, è anche abilitato al soccorso di persone. Per tale impieghi farà uso delle necessarie speciali attrezzature già in dotazione o di ulteriori messe a disposizione dalla Regione.

### PERIMETRAZIONE SUPERFICI PERCORSE DAL FUOCO

#### **Art. 11**

Il C.F.S. provvede alla perimetrazione delle aree bruciate percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000 anche utilizzando tecnologie innovative già in dotazione oltre a quelle messe a disposizione dalla Regione (rilevamenti G.P.S., ecc.) e mette i relativi dati a disposizione degli Enti Locali per il Catasto degli Incendi Boschivi per le finalità previste dalla specifica normativa.

### RACCOLTA DATI

#### **Art. 12**

Il C.F.S. si impegna a fornire alla Regione Abruzzo i dati statistici ufficiali rilevati e collazionati nel cosiddetto "fascicolo territoriale" nell'ambito del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.).

### ONERI FINANZIARI

#### **Art. 13**

Le spese sostenute dal C.F.S. connesse e correlate alle specifiche attività di protezione civile, ovvero a tutto quanto previsto nel presente accordo, nonché quelle relative alle funzioni svolte dal C.F.S. per conto della Regione-Struttura Protezione Civile, sono stimate forfettariamente nell'importo di € 180.000,00 (centottantamila/00) a valersi sul bilancio della Regione Abruzzo, esercizio finanziario 2013, capitoli di spesa nn. 15130 e 11653 (in caso di assegnazione fondi dallo Stato). Tale importo comprende gli oneri per le spese relative al personale, le spese di funzionamento (missioni, carburante, manutenzione mezzi e strutture, utenze) e investimento (acquisti di beni inventariabili).

Per l'attuazione di quanto contenuto nel presente accordo di programma, la Regione Abruzzo si impegna a versare entro il 31 ottobre 2013, l'importo stimato in via forfettaria per l'A.I.B.



per l'anno 2013 nel conto entrata del Bilancio dello Stato – capo 17 cap. 3590 per l'anno 2013.

Il Corpo Forestale dello Stato dovrà far pervenire alla Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile - una relazione tecnica riportante gli interventi effettuati accompagnata da un prospetto economico – finanziario riportante le somme impegnate nei vari capitoli di spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali così come verranno accreditati al Comando Regionale del C.F.S. relativo alle somme erogate in virtù del presente accordo entro il 31/12/2013..

L'Ufficio Ragioneria della Regione Abruzzo, una volta effettuato il versamento, provvederà ad inviare copia della quietanza alla Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile.

#### ATTIVITA' FORMATIVA

##### **Art. 14**

Allo scopo di fornire ai volontari impegnati nelle attività di spegnimento del fuoco una adeguata preparazione professionale, la Regione Abruzzo potrà organizzare, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, corsi base e corsi avanzati secondo modalità, termini ed oneri finanziari che saranno oggetto di apposito provvedimento della Giunta Regionale.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Aquila,

Per il Corpo Forestale dello Stato  
Comando Regionale C.F.S.

Il Comandante Regionale  
Dott. Giuseppe Paoletta

Per la Regione Abruzzo  
Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato  
e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

Il Direttore  
Dott. Ing. Pierluigi Caputi





MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



Ac. 484

## CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**RAPPRESENTATO DAL PREFETTO DI L'AQUILA**

**E**

**LA REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA SUOLO E COSTA,  
PROTEZIONE CIVILE**

**RAPPRESENTATA  
DAL DIRETTORE REGIONALE DELLA  
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA SUOLO E COSTA,  
PROTEZIONE CIVILE**

**PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 7 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N.  
353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI"**

## VISTI

- La Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile";
- Il D.L. 10 luglio 1995 n. 275 recante "disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", convertito in legge con L. 339/1995, che prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59";
- La Legge 21 novembre 2000, n° 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, "linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile";
- l'Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo per la reciproca collaborazione nelle attività di lotta A.I.B., Protezione Civile e Soccorso Sanitario, firmato in data 4.05.2007;

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. **2.66** del **15 APR. 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garanti)

*[Signature]*





- l'Accordo Quadro sulla "Lotta Attiva agli incendi boschivi" stipulato tra Ministero degli Interni ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 16 aprile 2008 la cui applicazione è vincolante per gli effetti del presente accordo;
- l'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministero dell'Interno e, per sua delega ai prefetti, di stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali, che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali (per le quali contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", art. 3 L. 353/2000.

#### SENTITI

I Prefetti di Chieti, Pescara e Teramo per l'opportuna intesa;

#### PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59" ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;
- la Legge 21 novembre 2000, n° 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo;
- la Legge 353/2000, all'art. 7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;





## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

**quanto segue**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto della convenzione)**

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto le attività che afferiscono al programma di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2013, giusta deliberazione di G.R. n. .... del ..... 2013, e comporta il potenziamento stagionale dei dispositivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante l'impiego delle squadre stagionali VF da richiamare in servizio a cura della Direzione Regionale Vigili del Fuoco per l'Abruzzo, nonché l'eventuale impiego del mezzo aereo (elicottero VV.F.) messo a disposizione dalla Direzione medesima.

### **Art. 2**

#### **(Programma tecnico-operativo)**

L'attuazione degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi ed i relativi dettagli tecnico-operativi sono riportati nel Programma tecnico-operativo, riportato in allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, concordato tra la Regione Abruzzo - Direzione LL. PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Abruzzo.

### **Art. 3**

#### **(Direzione e Coordinamento delle squadre nelle operazioni di intervento)**

La direzione ed il coordinamento delle squadre sull'intervento avverrà in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, esplicitate all'art. 4 dell'allegato Programma Tecnico operativo "anno 2013" di cui al precedente art. 2.

### **Art. 4**

#### **(Oneri della Regione)**







Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.

La presente convenzione viene stipulata a titolo oneroso anche per finanziare il potenziamento del dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale VV.F., mediante l'approntamento di squadre V.F. stagionali, nel periodo a maggior rischio di incendi boschivi.

#### Art. 5

##### (Obiettivi della convenzione)

Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, le parti contraenti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nel periodo considerato di "massima pericolosità", nonché l'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività, in stretta collaborazione con quelle di competenza del Corpo Forestale dello Stato.

#### Art. 6

##### (Rapporti economici)

Gli oneri finanziari per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico della Regione Abruzzo e valutati forfettariamente nell'importo massimo di € 180.000,00 (euro centottantamila/00).

Tale importo comprende gli oneri per il pagamento dello straordinario del personale VV.F. permanente e volontario a servizio discontinuo impiegato nelle squadre terrestri, gli oneri derivanti dai costi di carburante per i mezzi utilizzati nel periodo della campagna antincendi boschivi e le spese per il vitto del personale VV.F. permanente e discontinuo impiegato.

Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente convenzione, la Regione Abruzzo si impegna a versare gli importi di cui al punto 4 per le finalità di cui all'art. 1 mediante versamento da effettuarsi non prima del **1 novembre** e, comunque, non oltre il **30 novembre** dell'esercizio finanziario in corso, a favore del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'apposito capitolo di entrata, n. 2439 Cap. XIV art. 11 - presso la Tesoreria dello





Stato. La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa deve essere inoltrata agli Uffici Centrali contabili del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e copia alla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo.

I costi medi orari e le prestazioni straordinarie, nonché quelle per le indennità di missione del personale permanente VV.F. e dei vigili volontari a servizio discontinuo, per la Campagna AIB 2013 di cui all'art. 6, sono fissati dal vigente Contratto Nazionale del Lavoro.

I costi medi orari per l'attività di formazione ed informazione di cui al precedente art. 6 saranno di norma quelli fissati dal Decreto Ministero dell'Interno del 14 marzo 2012.

Il C.N.VV.F. dovrà far pervenire alla Regione Abruzzo, entro il **15 ottobre 2013** una relazione riportante gli interventi effettuati, accompagnata da adeguata rendicontazione economica finanziaria.

L'esecutività della presente convenzione è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti.

L'Aquila, lì

Per il Ministero dell'Interno

Prefetto di L'Aquila

Dott. Franco Alecci

Per la Regione Abruzzo

Il Direttore Regionale Direzione LL. PP., Ciclo  
Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa,  
Protezione Civile

Dr. Ing. Pierluigi Caputi





## **PROGRAMMA TECNICO-OPERATIVO ANNO 2013**

### **CONCORDATO**

#### **TRA**

#### **LA REGIONE ABRUZZO**

**DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA  
COSTA, PROTEZIONE CIVILE**

#### **E**

**LA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E  
DIFESA CIVILE PER L'ABRUZZO**

**PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 7 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N.  
353 " LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI"**

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto del Programma Tecnico-Operativo)**

Il presente Programma Tecnico-Operativo regola, nell'ambito del quadro dei provvedimenti di potenziamento del concorso del Corpo Nazionale VV.F. alla campagna A.I.B. per l'anno 2013, la partecipazione del personale e mezzi VV.F. nella lotta attiva contro gli incendi boschivi nella Regione Abruzzo e l'attività formativa come riportato al seguente art. 7.

Di seguito sono riportati i relativi dettagli tecnico-operativi e le modalità di partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.).

Il presente programma sarà reso operativo con l'apposita convenzione stipulata tra Prefetto di L'Aquila e la Regione Abruzzo.

#### **Art. 2**

##### **(Rispettivi ruoli)**





La Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile - fornirà anche alla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo informazioni inerenti lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi e le condizioni meteorologiche per rischio di incendio boschivo. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito del piano tecnico organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi, disporrà l'impiego, di norma, di n. 3/4 squadre aggiuntive di Vigili del Fuoco, da richiamare in servizio, a cura della Direzione Regionale VV.F. Abruzzo.

Inoltre garantirà la presenza di proprio personale VV.F. presso la S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) istituita in conformità all'art. 7, comma 3, della Legge n. 353/2000.

### **Art. 3**

#### **(Attivazione degli interventi)**

Il periodo considerato di maggiore pericolosità, in cui potranno essere attivate le squadre antincendio boschivo del Corpo Nazionale dei VV.F., pur non trascurando altri periodi, riguarda prevalentemente l'arco temporale di giorni 30/40 fra i mesi di luglio e agosto 2013, fatte salve esigenze diverse da concordarsi tra le parti. Le attività della S.O.U.P., con inizio dal 01/07, sono previste fino al 15/09. Il periodo definito di "massima pericolosità" per gli incendi boschivi sul territorio è stato stabilito dalla Regione Abruzzo con Deliberazione n. ....del .....2013 e va dal 1 luglio al 15 settembre 2013.

L'inizio dell'attivazione delle squadre stagionali di Vigili del Fuoco in tale periodo verrà disposto dalla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo informata la Regione Abruzzo – Direzione LL. PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile - così come per l'impiego del personale VV.F. nella S.O.U.P.

### **Art. 4**

#### **(Organizzazione delle squadre)**

Le squadre stagionali VVF da richiamare in servizio saranno di norma formate ciascuna da n. 6 Vigili del Fuoco, che effettueranno un servizio diurno sempre di norma dalle ore 8 alle ore 20, salvo situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere impegnate in orari diversi, con effettuazione anche di servizio straordinario pre e post turno, per le necessità legate all'eventuale servizio di vigilanza, come di seguito, nonché per il prolungamento dell'intervento a fine





turno. Il servizio alla SOUP di norma si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 20.00 salvo situazioni particolari contingenti. Le squadre VV.F. da approntare in ciascuno dei Comandi saranno, di norma, complessivamente in n. 3/4, composte in conformità alle direttive ministeriali, e di norma da n. 3 unità permanenti di turno libero e da n. 3 Vigili volontari del C.N.VV.F. a servizio discontinuo, attivati a giorni alterni. I Vigili da richiamare in servizio per ogni squadra sono:

- N. 3 unità permanenti di cui n. 1 con qualifica di Capo Squadra o Capo Reparto;
- N. 3 Vigili volontari del CNVVF a servizio discontinuo (n. 3 per squadra a giorni alterni).

Ciascuna di dette squadre, qualora ritenuto necessario, svolgerà anche compiti di vigilanza, percorrendo itinerari, secondo esigenze concordate con modalità preordinate tra la S.O.U.P. e la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo. La stessa Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, in accordo con la S.O.U.P., potrà utilizzare le squadre di cui alla presente convenzione in ambito regionale ed in funzione di singole specifiche esigenze operative.

Il particolare impiego itinerante delle predette squadre escluderà, che le stesse, fatti salvi casi particolari, possano fare riferimento a prefissati punti di ristoro, in modo da garantire la massima copertura del territorio assegnato. Per i presidi attivati provvisoriamente e limitatamente alla campagna A.I.B. sarà possibile stipulare apposita convenzione con punti di ristoro. Il trattamento economico di missione disciplinato dal Contratto Collettivo Integrativo – art. 28, comma 6 – rientra nell'ambito del finanziamento in premessa per quanto attualmente o previsto dalla modifiche legislative introdotte in materia.

Le squadre sono dotate, a cura dei rispettivi Comandi, degli automezzi e delle attrezzature necessari e faranno capo presso le sedi dei Comandi di appartenenza, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e saranno preposte prevalentemente al soccorso per incendi boschivi. Le squadre V.F. verranno attivate normalmente dal personale qualificato VV.F. in servizio alla S.O.U.P. ovvero dalla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo o dal Comando Provinciale, che dovrà però, informare la Direzione Regionale suddetta. In caso di necessità la S.O.U.P. inoltrerà alla Sala Operativa della Direzione Regionale VV.F. o del Comando Provinciale, richiesta per l'intervento delle squadre A.I.B. del C.N.VV.F.. Le squadre, in osservanza alle vigenti disposizioni, opereranno in conformità alle indicazioni contenute nell'Accordo quadro sulla Lotta Attiva agli Incendi Boschivi del 16 aprile 2008 concordato tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale






dello Stato, accordo richiamato nella Convenzione tra Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo.

In particolare ferma restando la definizione di incendio boschivo prevista dall'art. 2 della Legge 353/2000 gli ambiti e i modelli organizzativi dei due corpi vengono così definiti:

- a) nel caso di incendio caratterizzato da soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici, ancorché in essi siano presenti limitate strutture antropizzate, il personale del Corpo Forestale dello Stato assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni di contrasto a terra. Il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) assume contestualmente la responsabilità dell'attività di aerocooperazione, qualora richieda l'intervento dei mezzi aerei secondo le procedure appositamente emanate. Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assume la gestione degli interventi riguardanti la difesa degli insediamenti civili ed industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all'interno delle aree interessate da tali incendi, con la direzione delle relative operazioni di spegnimento, secondo le proprie procedure operative, di concerto con il Direttore delle operazioni di spegnimento – D.O.S. – del Corpo Forestale dello Stato;
- b) nel caso di incendi che interessano anche zone boschive caratterizzati da situazioni tipiche di interfaccia, ovvero in aree in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale, in quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale-forestale vengono a contatto e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane e di infrastrutture civili, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni di contrasto a terra, acquistando fondamentale importanza il contrasto a situazioni di rischio elevato per la popolazione;
- c) qualora gli incendi boschivi per estensione e/o pericolosità minacciano di propagarsi ad entrambe le tipologie di cui ai punti a) e b) ed assumano particolare gravità o complessità tali da richiedere contemporaneamente l'intervento di entrambi i Corpi, il D.O.S. - Responsabile delle Operazioni di Soccorso – del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si coordineranno per razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento collaborando per una efficace azione di lotta attiva in relazione alle specifiche professionalità, al fine di assicurare la primaria tutela delle persone e dei beni.





In particolare, scattato l'allarme, intervengono per le operazioni di estinzione:

- Personale e mezzi del C.N.VV.F.
- Personale e mezzi del C.F.S.
- Una o più squadre di Volontari, opportunamente attrezzati ed aderenti ad Organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione Abruzzo, allertate dalla S.O.U.P. e messi a disposizione del C.F.S.;

in funzione delle risorse disponibili e in raccordo con la S.O.U.P..

Le informazioni, alle componenti che operano sul luogo dell'incendio, saranno fornite direttamente ed in modo coordinato dalla S.O.U.P., in raccordo con le rispettive sale operative delle Amministrazioni interessate, ovvero con le sale operative provinciali unificate ove costituite.

Il coordinamento e la direzione delle operazioni sul luogo dell'incendio, nel caso in cui intervenissero mezzi aerei, regionali o della flotta statale, saranno affidate al "direttore delle operazioni di spegnimento" (D.O.S.) secondo le vigenti disposizioni del Concorso della flotta aerea dello Stato, nel caso di incendi boschivi.

In caso di più incendi in contemporanea verrà data priorità all'estinzione dei focolai che interessano le superfici boscate o che possano arrecare danni a persone o manufatti di rilevante importanza economica o artistica.

Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, saranno disposti direttamente dal C.N.VV.F. che ne darà comunque contestuale comunicazione alla S.O.U.P. per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative. Analogamente, richieste di intervento per incendi boschivi inoltrate direttamente al C.N.VV.F., dovranno essere comunicate alla S.O.U.P.. Le squadre, come detto, nelle ore non interessate da servizi di estinzione, possono svolgere servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con la S.O.U.P., ovvero con la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo. Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguiranno le procedure proprie del C.N.VV.F. alle quali vengono ordinariamente addestrate. Le squadre non potranno essere impiegate in compiti diversi da quelli istituzionali.

Infine, un qualificato Vigile del Fuoco designato dalla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo presterà servizio presso la S.O.U.P. con compiti di coordinamento delle squadre VF ed in raccordo con le altre componenti presenti all'interno della stessa.





## **Art. 5**

### **(Elicottero VV.F.)**

Per particolari esigenze in ambito campagna AIB 2013, l'eventuale messa a disposizione del mezzo aereo "elicottero" da parte della Direzione Regionale VV.F. per l'Abruzzo dovrà essere oggetto di ulteriore intesa integrativa al presente Programma Tecnico-Operativo .

## **Art. 6**

### **(Informazioni fra le parti)**

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nel presente programma Tecnico Operativo.

## **Art. 7**

### **(Attività formativa)**

La Regione Abruzzo ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale per l'Abruzzo, potranno concordare interventi congiunti mirati alla formazione teorica del personale adibito ad attività di antincendio boschivo, di informazione ai cittadini in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio ed alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo, nonché lo svolgimento di esercitazioni o simulazioni atte a verificare la preparazione teorico-pratica delle squadre di volontariato antincendio boschivo.

L'Aquila, li

Il Direttore Regionale VV.F. per l'Abruzzo  
Dirigente Generale

Dott. Ing. Sergio BASTI

Il Direttore Regionale Direzione LL. PP., Cielo  
Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa,  
Protezione Civile

Dott. Ing. Pierluigi CAPUTI

